



**COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**  
*Provincia di Verona*

**ORIGINALE**

**Settore Attività Economiche - Edilizia Privata\Ufficio Attività Economiche**

**Ordinanza N. 128 DEL 03/11/2011**

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PER LE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ALTRE ATTIVITÀ SIMILARI.**

**IL SINDACO**

Premesso che è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con deliberazione C.C. N. 26 del 26/09/2011, esecutiva, al fine di attuare le nuove disposizioni regionali e statali in materia;

Richiamato in particolare l'art. 20 del suddetto Regolamento Comunale che prevede che il Sindaco fissa gli orari con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Richiamata la nota Prot. N. 12057 in data 15/10/2011, con la quale si richiedeva alle associazioni di categoria locali maggiormente rappresentative, entro il 31/10/2011, il parere di competenza in merito agli orari di apertura e chiusura degli esercizi per le attività di barbiere, acconciatore, di estetista ed altre attività simili, intendendo espresso parere favorevole qualora non fosse pervenuto alcun riscontro in relazione alla suddetta proposta;

Rilevato che non è arrivato alcun parere da parte delle Associazioni interpellate e che, pertanto, si intende espresso parere favorevole in merito alla bozza inviata;

Ritenuto, quindi, di procedere alla determinazione degli orari di apertura e chiusura delle attività in oggetto, abrogando contemporaneamente la precedente ordinanza sindacale N. 61 del 10/12/1996, in materia di orari delle attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista;

Vista la Legge 04.01.1990, n. "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Vista la Legge 02.04.2007, n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche";

Vista la Legge Regionale 27.11.1991, n.29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 23.10.2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## O R D I N A

con decorrenza dal 30 novembre 2011, gli esercizi per le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing operanti nel territorio comunale devono osservare gli orari di apertura e chiusura fissati come segue:

- ART. 1 - Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing, site nel territorio comunale, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
- ART. 2 - E' consentita per tutti gli esercizi mezz'ora di tolleranza oltre l'orario stabilito, per l'ultimazione delle lavorazioni in corso già avviate, a condizione che le porte di accesso all'esercizio stesso siano chiuse.
- ART. 3 - Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salvo le giornate di deroga di cui al successivo articolo.
- ART. 4 - E' data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura per tutti gli esercizi siti nel territorio comunale, nei seguenti periodi o giornate:
- a) domenicale e/o festiva: nel mese di dicembre, escluso il giorno 25;
  - b) festiva: quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
- ART. 5 - Nei Centri Commerciali l'orario di apertura adottato dagli esercizi per le attività di barbiere, acconciatore, estetista ed altre attività similari è lo stesso della struttura dove sono inseriti.
- ART. 6 - Tutti gli esercenti le attività in oggetto devono presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, una comunicazione scritta con l'orario prescelto, solo in caso di variazione rispetto a quello già precedentemente comunicato.
- In caso di apertura di nuovo esercizio o di subingresso o di modifica, la comunicazione della scelta dell'orario deve essere presentata al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività.
- ART. 7 - L'esercente può modificare l'orario adottato, comunque sempre nei termini di cui alla presente ordinanza, previa comunicazione scritta all'Ufficio Protocollo del Comune.
- ART. 8 - E' fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.
- ART. 9 - In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa nonché al pubblico.
- La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.
- ART. 10 - Gli orari stabiliti dalla presente ordinanza non pregiudicano, né modificano l'orario di lavoro dei lavoratori della categoria, previsto dai relativi contratti collettivi.
- ART. 11 - Gli Organi di Vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 12 - La presente ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio per trenta giorni e inviata, per conoscenza, a tutti gli operatori del settore.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia ed eventuali provvedimenti correlati, in contrasto con l'ordinanza stessa.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Veneto nei modi e nei termini previsti dall'art. 21 della L. n. 1034/1971 o al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO  
(Nereo DESTRI)